

Ai Rappresentanti provinciali

e, per loro tramite,

a tutti i Soci

Oggetto: ANISA aps, nuovo Statuto e nuovo Regolamento dell'Associazione

Gentili Cari Rappresentanti, Cari gentili Soci,

Come è noto, ANISA è divenuta un'Associazione di promozione sociale (aps), regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal 7 novembre 2022. Da questo momento, essa può godere di nuove opportunità di crescita, come, ad esempio, la devoluzione del 5 per mille. Ma diviene anche un soggetto di rilievo pubblico con nuovi doveri di regolarità e trasparenza.

Per raggiungere questo importante traguardo sono stati compiuti molti passi indispensabili, primo fra tutti l'adeguamento dello Statuto ai criteri richiesti dalla disciplina del settore e, conseguentemente, l'aggiornamento del Regolamento dell'Associazione.

Come ben sapete, tutti questi passaggi sono avvenuti in modo pubblico, partecipato e democratico, attraverso delibere degli organi sovrani dell'Associazione, vale a dire l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo.

Trascorso un primo momento di comprensibile assestamento con le nuove procedure, in qualità di Presidente dell'Associazione che, come recita il Regolamento (art. 5) "*[Il Presidente] (Statuto, artt. 9, 10) è il rappresentante legale dell'Associazione e ne è il portavoce ufficiale. È garante del rispetto dello Statuto, dell'applicazione del Regolamento e della corretta attuazione dei mandati congressuali e delle delibere del Comitato Direttivo*", è mio dovere il richiamo affinché l'Associazione, attraverso i suoi Soci, osservi rigorosamente quanto comporta la nuova disciplina ed è contemplato dallo Statuto e dal Regolamento.

In particolare, ricordo che:

- 1) ANISA APS ha unico codice fiscale: pertanto le sedi operative territoriali non possiedono una propria identità giuridica né una propria autonomia patrimoniale ma solo eventuale autonomia organizzativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento; l'unico responsabile è il Presidente in qualità di legale rappresentante dell'ente senza possibilità alcuna di delega tranne che per l'operatività sui conti correnti intestati all'Associazione.
Ne consegue che, se si vuole aprire un conto corrente ANISA territoriale, diverso dal nazionale, occorre il preventivo atto di delega del Presidente. Eventuali altri conti correnti con diversa intestazione e diverso codice fiscale sono del tutto estranei al patrimonio dell'Associazione e le operazioni su essi effettuate non sono riportabili in bilancio e di esse è responsabile il titolare.
- 2) Il Presidente sottoscrive i contratti posti in essere di qualsiasi natura: ciò vale anche per le collaborazioni e per le eventuali assunzioni di personale di cui il legale rappresentante è responsabile sul piano giuridico e fiscale (gli F24 per i contributi devono riportare il CF dell'Associazione e i suoi dati) a prescindere dalla sede presso la quale il lavoratore opererà (fatta salva l'iscrizione presso la competente sede territoriale dell'INAIL e la stipula della relativa assicurazione). Ne consegue che il Presidente deve mantenere il controllo dei rapporti posti in essere, senza possibilità di delega.

Sottolineo altresì che i Soci volontari non possono essere retribuiti e che l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate deve avvenire entro limiti e condizioni preventivamente stabile dal Comitato Direttivo. Sono vietati espressamente i rimborsi spese di tipo forfetario (Art. 19 Statuto).

- 3) I movimenti effettuati dalle singole sedi operative, pur se rendicontati a parte per organizzazione interna, confluiscono tutti nel bilancio dell'Associazione che è unico, viene approvato dall'Assemblea dei Soci e confluisce nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Possono essere riportate in bilancio esclusivamente le operazioni effettuate sui conti correnti intestati all'Associazione con il suo codice fiscale. A questo proposito, invito all'osservanza rigorosa dell'art. 12 del Regolamento che stabilisce: *“Autonomia amministrativa delle sezioni provinciali: le sezioni provinciali hanno autonomia amministrativa nella gestione del 50% delle quote di iscrizione e di eventuali contributi ed elargizioni ricevute da Enti locali o istituzioni. Nell'ambito della loro contabilità, per tutte le operazioni per le quali occorre emettere fatture, le sezioni provinciali devono utilizzare il codice fiscale dell'Associazione (art. 2). Il rappresentante provinciale, a partire dalla data del 30 aprile dell'anno in corso, riceverà dal Tesoriere nazionale il previsto 50% delle quote di iscrizione versate dai soci alla tesoreria nazionale attraverso il sistema online. Le sezioni, per il tramite del rappresentante provinciale, sono tenute ad inviare al Tesoriere nazionale copia della documentazione fiscale in loro possesso ed entro il 31 marzo copia dei bilanci consuntivi approvati dalla sezione”.*

- 4) L'iscrizione (Tesseramento) all'Associazione deve avvenire nelle modalità previste dall'art. 4 dello Statuto: *“la quota va versata secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea”* e regolamentato dall'art. 15 del Regolamento che qui si riporta: *“TESSERAMENTO Il tesseramento (Statuto, art. 4) riguarda le adesioni delle seguenti categorie: Effettivi, Benemeriti, Juniores, Collettivi, Amici e Sostenitori. Il termine ultimo per iscrizioni e rinnovi è fissato al 28 febbraio di ogni anno. Il tesseramento dei Soci avviene online attraverso la piattaforma collegata al sito web www.anisa.it. È facoltà delle sezioni provinciali richiedere ai Soci, in aggiunta alla quota in corso una cifra non superiore al 20% della quota stessa per eventuali spese di comunicazione e gestione (postali, toner, carta, news on-line con relativa gestione del sito e altre spese documentabili). In tal caso, il Rappresentante provinciale è tenuto a comunicare con chiarezza ai Soci i motivi della maggiorazione e il suo importo rispetto alla quota associativa.*

Non sono consentite, pertanto, modalità di iscrizione alternative, vale a dire di diverso importo o diversamente gestite rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

- 5) Poiché il sito nazionale www.anisa.it è in procinto di essere completamente rinnovato, è il caso di ricordare anche l'art. 17 del Regolamento:

“SITO NAZIONALE E SOCIAL NETWORK - La gestione del sito www.anisa.it è affidata ad un Webmaster nominato dal Comitato Direttivo, che risponde al Presidente, responsabile legale dell'Associazione e opera coordinato da un Direttore nominato dal Comitato Direttivo, secondo quanto deciso da quest'ultimo. Le sezioni provinciali possono richiedere di essere presenti e individuabili in una specifica area del sito nazionale. Le sezioni provinciali che vogliano aprire un sito per le loro attività debbono chiedere autorizzazione al Comitato Direttivo, identificare un proprio responsabile, impegnarsi ad agire all'interno della mission dell'Associazione nazionale, e soddisfare i requisiti normativi (Regolamento UE 2016/679) relativi alla tutela dei dati personali di cui è titolare il rappresentante provinciale, responsabile del sito. Il sito della sezione provinciale deve espressamente fare riferimento al sito nazionale dell'Associazione. Al webmaster si affiancano i

referenti responsabili dei social network, nominati dal Comitato Direttivo. I responsabili della gestione dei social network debbono verificare la liceità dei contenuti pubblicati e ne rispondono anche sotto il profilo della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)”.

Va da sé che l'attivazione di siti autonomamente gestiti e non direttamente derivanti dal sito nazionale (unico canale ufficiale dell'ANISA) non è consentita. Come qualsiasi organo, pubblico o privato, l'ANISA deve poter garantire una comunicazione organica e coerente, ma anche conoscere la natura delle informazioni che vengono trasmesse a suo nome. Ciò anche in virtù del fatto che la responsabilità di quanto viene pubblicato resta in campo al rappresentante. Le condizioni di utilizzo del sito, in termini di privacy e di rispetto della normativa vigente, vengono rigorosamente controllate per quanto riguarda il sito nazionale e devono esserlo anche per pagine o articolazioni da esso derivanti.

L'adesione ad ANISA è libera e volontaria. Pertanto, anche a seguito della consultazione del Centro per il Volontariato (CSV) del Lazio, debbo ricordare che il Socio che non dovesse più riconoscersi nelle regole associative è libero di presentare le proprie dimissioni (art. 11 del Regolamento).

Il rispetto di quanto stabilito dallo Statuto è il primo dovere di un Socio (art. 4 Statuto) e l'operare in contrasto con esso e con il Regolamento, comporta la conseguente esclusione dall'Associazione (art. 5 dello Statuto).

Benché la presente comunicazione possa apparire in qualche modo perentoria, voglio sottolineare che – al contrario – risponde al desiderio di assicurare una buona e corretta gestione delle nostre attività, tutelando i soci che con dedizione e sacrificio svolgono ruoli di rappresentanza a livello nazionale e provinciale. Spero dunque che quanto ho scritto venga accolto da tutti con serenità e all'insegna della collaborazione reciproca.

Lavorare *con e per* l'ANISA; il che significa, come tutti sappiamo, operare in piena trasparenza e rispetto delle regole. Si tratta di un approccio del tutto familiare per persone come noi, abituate ad operare in uno spirito di bene comune e di rispetto, nella piena condivisione dei valori che ci uniscono e che fanno della nostra associazione una realtà di indiscusso prestigio.

Confidando nel vostro supporto, vi ringrazio e vi saluto affettuosamente.

La Presidente

Clara Rech